



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Verifica di assoggettabilità a VIA. Società IRIS.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente:

- alla richiesta di innalzamento del limite da 6.000 tonnellate annue fino a un massimo di 50.000 tonnellate annue, ovvero fino a un massimo di 166 tonnellate al giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno, presentata dalla società IRIS S.r.l. - con sede legale in S. Vito dei Normanni, C. da Viticina s.n., per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti situato in C. da Jannuzzo, Brindisi;
- alla richiesta di integrazione del codice C.E.R. 7.31 bis (terre e rocce da scavo) da trattare e recuperare;

- il giudizio di compatibilità ambientale è espresso in modo favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la società dovrà presentare istanza di iscrizione alla terza classe di attività nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 per l'esercizio dell'attività con allegato piano dettagliato per la gestione delle singole tipologie di rifiuti di cui al presente provvedimento;
2. le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R. e le relative quantità massime di cui all'allegato 1 del D.M. 186/2006 da trattare e recuperare con operazioni R5 (riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche) e R13 (messa in riserva) dovranno essere quelle indicate nell'allegato al presente provvedimento;
3. la quantità massima di rifiuti inerti da avviare a recupero è fissata in 50.000 t/anno, pari a circa 166 t/giorno, considerando 300 giorni lavorativi all'anno. I cumuli di rifiuti da tenere in stoccaggio prima della fase di trattamento nell'impianto nell'area di lavorazione e conferimento di circa 1.500 mq, non dovranno superare l'altezza di due metri al fine di minimizzare la dispersione delle polveri e l'impatto visivo. Le materie prime seconde prodotte nella fase di trattamento e da stoccare in cumuli nell'area di cava dimessa non dovranno superare in nessun modo la quota del piano di campagna;
4. dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le emissioni diffuse di polveri, in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali. Nelle aree circostanti l'impianto, non dovranno verificarsi significative ricadute al suolo di polveri con particolare riferimento a quelle adiacenti

la Cripta di S. Biagio e l'antica Masseria Jannuzzo;

5. la società dovrà sospendere l'attività nel caso di superamento dei limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;

6. la società dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP Brindisi;

7. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, nonché dell'area destinata a deposito temporaneo, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e, per tale attività, dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

8. il proponente dovrà sospendere, in giornate particolarmente ventose, ogni attività di frantumazione e recupero dei rifiuti ed adottare ogni accorgimento utili a minimizzare la dispersione di polveri nell'ambiente circostante (bagnatura dei cumuli, copertura dei materiali polverulenti con idonei teli, riduzione dell'altezza dei cumuli, mantenimento della barriera verde con efficace sviluppo dell'apparato fogliare, ecc);

9. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta;

10. il proponente dovrà predisporre in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, una relazione di ripristino ambientale, in cui si specificheranno tutte le operazioni da porre in essere alla chiusura dell'impianto, in relazione alle possibili destinazioni d'uso dell'area;

11. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato allo stoccaggio potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativi rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.12.09 come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10.11.01 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.01.12) la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 dello stesso decreto;

12. in sede di iscrizione il proponente dovrà effettuare gli interventi necessari all'ulteriore contenimento del rumore nelle vicinanze della macchina frantumatrice nei limiti consentiti dalla normativa, utilizzando le migliori tecniche disponibili, come antivibranti e schermature idonee. L'impianto è ubicato in "Area particolarmente protetta" secondo il piano di zonizzazione acustica del comune di Brindisi, pertanto i limiti massimi da rispettare durante lo svolgimento delle attività dovranno essere 50 dB nel periodo diurno e 40 dB nel periodo notturno;

13. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche al danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

14. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere tenute distinte e identificate da apposita cartellonistica fissa;

15. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale

previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Brindisi;
- di notificare il presente provvedimento al proponente con l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della L.R. n. 11/2001, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia;
- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani

---